

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO

Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore



UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PERSONE SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'ULSS 6 "VICENZA" INSERITE IN COMUNITA' ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO

Approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 30 del 27/12/2012

Art. 1
“Ambito di applicazione”

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta per l'inserimento in comunità alloggio e gruppi appartamento delle persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale, disposto in sede di UVMD.

Art. 2
“Nucleo di riferimento e criteri di determinazione della compartecipazione”

Ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/1973 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da Enti Pubblici a titolo assistenziale” sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e assistenza. E' pertanto assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso l'inserimento in strutture residenziali, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione della prestazione.

Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc.).

Questo modo di procedere, non solo risponde ad una logica di equità, ma appare coerente con le disposizioni di legge in quanto le contribuzioni che vengono sommate danno un'immagine più verosimile della reale situazione economica del soggetto.

1. Persone in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 o con età superiore ai 65 anni non autosufficienti.

In base all'art. 3, comma 2, del Dlgs 109/98, come modificato dall'art. 3 – comma 3 – del Dlgs 130/2000 e all'art. 1-bis comma 7 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, le persone con disabilità grave costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del dlgs 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

Il nucleo familiare di riferimento, pertanto, è composto dall'utente singolo e da eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF, nel rispetto della sua dignità e autonomia sancite dalla Convenzione Internazionale sui diritti dei disabili. L'estrazione del nucleo viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione di soggetti esterni.

In questo caso il reddito da considerare ai fini della compartecipazione alla spesa per l'inserimento in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento è esclusivamente il reddito e il patrimonio individuale complessivo dell'utente, così definito:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4.

In sede di UVMD, su proposta dell'Assistente Sociale del Comune di residenza, può essere definita una quota franca personalizzata fino ad un importo massimo corrispondente alla pensione di invalidità civile. La valutazione del servizio sociale professionale terrà conto dei seguenti elementi:

- condizioni socio anagrafiche e personali (età, rete familiare, bisogni particolari della persona, come ad esempio l'assunzione di farmaci non esenti ticket)
- progetto di vita della persona (ad esempio il tempo previsto di accoglienza)
- organizzazione del gruppo appartamento e/o del servizio di accoglienza nel quale è inserito (valutazione di come sono suddivise le spese per gli acquisti dei generi di prima necessità);

- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie..), fatta salva una franchigia differenziata per 2 fasce di età:
- € 15.000,00 fino al compimento del 65° anno di età
 - € 5.000,00 dal compimento del 65° anno di età;
- c) il patrimonio immobiliare, costituito dal valore dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si considera la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi. Nel valore del patrimonio immobiliare sono ricompresi:
- il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)
 - il valore dei beni ceduti in donazione dall'interessato nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazioni.

L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura dell'intera quota alberghiera. Nel caso in cui l'obbligo al pagamento della quota alberghiera derivi, non solo dal reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma anche dal concorso del patrimonio immobiliare e l'ospite non disponga della liquidità sufficiente a coprire la compartecipazione dovuta, si dovranno attivare le procedure necessarie per valorizzare economicamente i beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario che potranno prevedere anche le seguenti fattispecie:

- locazione di immobili a disposizione
- alienazione del patrimonio o parte di esso.

In ogni caso il Comune si riserva di rivalersi, al termine dell'ospitalità, sul valore dell'immobile, limitatamente alla spesa anticipata. Qualora le condizioni economiche lo consentano, il contributo dell'utente dovrà garantire la copertura totale della quota sociale del servizio. La compartecipazione da parte dell'utente avviene mediante il calcolo di una quota giornaliera da versare all'Ente Gestore. L'importo versato dagli utenti a titolo di contribuzione non può in ogni caso eccedere la quota sociale della retta della comunità nella quale è ospitato. E' possibile, comunque, prevedere su base volontaria la partecipazione alla spesa da parte dei familiari; in tal caso verrà sottoscritto un accordo tra le parti.

2. Persone che non sono in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o che non sono ultrasessantacinquenni non autosufficienti

Qualora la persona inserita in Comunità Alloggio o Gruppo Appartamento non sia stata riconosciuta disabile in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o non sia persona ultrasessantacinquenne non autosufficiente, il Comune di residenza, in base al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, è legittimato a richiedere anche la compartecipazione economica del nucleo familiare di appartenenza. In tal caso, la valutazione della condizione economica viene allargata al nucleo di appartenenza, in ragione della capacità contributiva complessiva, secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità. L'individuazione della quota per la retta a cui il nucleo familiare di convivenza sarà chiamato a partecipare verrà determinata sulla base dell'attestazione ISE. Il reddito e il patrimonio individuali complessivi dell'utente dovranno essere interamente versati secondo le modalità di cui al punto 1). La compartecipazione del nucleo familiare di appartenenza, avverrà sulla base delle fasce di ISE definite nella tabella allegata (all. A), detratti i redditi dell'utente.

Art. 3

“Presentazione dell'attestazione ISE e autocertificazione dei redditi non dichiarati ai fini ISE”

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla retta, quale prestazione agevolata, l'utente già inserito in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 31 marzo, l'attestazione del reddito ISE in corso di validità, del nucleo familiare di riferimento, come definito all'art. 2, con i redditi riferiti all'anno precedente. L'attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è stata presentata, a prescindere dalla scadenza dell'attestazione. Contestualmente alla presentazione dell'ISE l'utente dovrà altresì presentare:

- autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all'art. 2, quali:

pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc. e i redditi relativi all'anno in corso (rilevabili per i pensionati dal modello O bis M rilasciato dall'INPS o modello analogo rilasciato da altri istituti previdenziali e per i lavoratori dipendenti da busta paga). In caso di mancata presentazione all'ufficio competente della documentazione sopra indicata, entro i termini fissati, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota alberghiera, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso. I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all'ULSS – Unità Amministrativa Sovradistrettuale – i redditi distinti per tipologia degli utenti e/o del nucleo familiare di appartenenza, residenti sul proprio territorio. L'ULSS, quindi, procederà a determinare la quota giornaliera di compartecipazione dovuta. Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso. L'utente, qualora intervengano variazioni significative delle condizioni economiche-reddituali (in aumento o in diminuzione) in corso di validità della attestazione precedente, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica. Per variazioni significative si intende l'aumento o diminuzione di una fonte di reddito e/o patrimonio che comporti una modifica delle quote di partecipazione al pagamento della retta. La nuova partecipazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo. Nel caso di nuovi inserimenti, l'Assistente Sociale comunale dovrà effettuare l'indagine reddituale prima della data dell'UVMD, in modo che in sede di Unità Valutativa, siano noti tutti gli elementi necessari per definire la quota a carico dell'utente-familiare e/o del Comune.

Art. 4 “Pagamento quota sociale”

Il pagamento della quota a carico dell'utente e/o familiare va effettuato con cadenza mensile, a seguito di emissione di apposita fattura, direttamente all'Ente Gestore del servizio. La quota eventuale a carico del Comune verrà fatturata dagli Enti del privato sociale con cadenza mensile, mentre per gli inserimenti in strutture a gestione diretta ULSS verrà fatturata con cadenza da concordare con i singoli Comuni.

Art. 5 “Obblighi del donatario”

Il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all'art. 3, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Art. 6 “Situazioni pregresse all'entrata in vigore del DPCM 29 novembre 2001”

Per tutti i casi storici inseriti nelle strutture residenziali in argomento in data antecedente il primo gennaio 2002 si applica quanto stabilito dallo stesso DPCM 29 novembre 2001, che qui si riporta letteralmente: “Per le situazioni pregresse, transitate nella fase di lungo-assistenza, nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSN, l'introduzione del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri dell'utente...”. Pertanto, in tali casi, la quota sociale dell'inserimento viene sostenuta tenendo conto solo dei redditi dell'utente, ed escludendo sia la partecipazione del nucleo familiare sia quella del Comune di residenza al momento dell'inserimento.

Art. 7
“Controlli”

I Comuni procederanno, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8
“Entrata in vigore”

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di recepimento dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.